

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della LEGGE REGIONALE 21 maggio 1997, n. 14

«Direttive per l' attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. In osservanza ai principi generali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che stabilisce all' articolo 1, comma 1, il carattere pubblico di tutte le risorse idriche da salvaguardare e utilizzare secondo i criteri di solidarietà , la Regione Campania, nell' attuazione di tali finalità , adotta programmi atti ad individuare il risparmio idrico secondo il dettato degli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991.

2. La presente legge delimita gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità , adotta la convenzione tipo ed il relativo disciplinare

nei rapporti tra gli Enti locali ed i soggetti gestori, disciplina le forme e le modalità per il trasferimento al nuovo gestore del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, aziende ed Enti, già adibito ai servizi idrici, acquedottistici, fognari e depurativi.

Art. 2

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI

TERRITORIALI OTTIMALI

1. Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato di cui all' articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono i seguenti:

- a) ATO n. 1, denominato « Calore - Irpino »;
- b) ATO n. 2, denominato « Napoli - Volturno »;
- c) ATO n. 3, denominato « Sarnese - Vesuviano »;
- d) ATO n. 4, denominato « SELE »;
- e) *ATO n. 5, denominato Terra di Lavoro.*(1)

2. I confini dei predetti ambiti sono rappresentati nella cartografia allegata sotto la lettera a), formante parte integrante della presente legge, con l' elenco delle province e dei comuni compresi in ciascun ATO.

3. Tutti i comuni della provincia di Avellino che nella cartografia allegato sotto la lettera A) assegnati alla ATO n. 3 (ambito Sarnese - Vesuviano) passano alla ATO n. 1 (ambito Calore - Irpino).

4. *Tutti i comuni della provincia di Caserta che nella cartografia allegata sotto la lettera A9 sono assegnati alla ATO n. 2 (Napoli-Volturno) passano alla ATO n. 5 (Terra di Lavoro).*(2)

(1) lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1

(2) comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1

Art. 3

MODIFICHE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

1. Alle eventuali modifiche della delimitazione degli ATO definiti all' articolo 2 si provvede con legge regionale ai sensi dell' articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sentite le province interessate.

2. Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di loro competenza entro sessanta giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito.

Art. 4

FORMA DELLA COOPERAZIONE

FRA GLI ENTI LOCALI

1. I comuni e le province ricadenti in ciascun ATO organizzano il servizio idrico integrato nel termine di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, come disposto dall' articolo 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. A tal fine entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO provvedono alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell' articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Tale consorzio è denominato Ente di ambito; esso è dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa.

4. All' interno di ciascun ATO la Provincia con il maggior numero di abitanti residenti entro la circoscrizione dell' ambito stesso provvede a coordinare le attività strumentali alla costituzione dell' Ente di ambito, assumendo all' uopo tutte le iniziative idonee e, quindi, fra l' altro:

a) predisporre lo statuto dell' Ente di ambito, in base alle norme dei successivi articoli 6 e 7;

b) stabilisce il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte di ciascun consiglio degli Enti locali che costituiscono l' Ente di ambito e chiede al

Comitato regionale di controllo l' esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell' art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in caso di inadempimento;

c) convoca l' assemblea di insediamento per l' elezione degli organi dell' Ente di ambito;

d) assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell' Ente di ambito;

5. Gli oneri conseguenti all' esercizio delle competenze indicate al comma 4 sono posti a carico del bilancio dell' Ente stesso.

Art. 5

COSTITUZIONE COATTIVA

DELL' ENTE DI AMBITO

1. La Regione, nel caso in cui i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO, non costituiscano l' Ente di ambito nel termine indicato all' articolo 4, provvede

in via sostitutiva, previa diffida, per mezzo di un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida.

2. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell' Ente di ambito.

3. Gli oneri conseguenti all' attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell' Ente di ambito.

Art. 6

STRUTTURE DELL' ENTE DI AMBITO

1. L' ordinamento dell' Ente di ambito è stabilito nello statuto e nelle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Gli Organi del Consorzio - Ente di ambito, le loro attribuzioni ed il loro funzionamento sono definiti dallo statuto del Consorzio in conformità all' articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L' Assemblea degli Enti consorziati è composta dai Presidenti delle Province o loro delegati -, nei cui territori ricadano almeno 1/ 4 dei Comuni compresi nell' ambito e dai rappresentanti dei Comuni consorziati, in ragione di 1 ogni 20.000 abitanti e sino ad un massimo di 15 rappresentanti. I Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti hanno, comunque, diritto ad un rappresentante.
4. In particolare lo statuto deve prevedere che l' Assemblea elegga un consiglio di amministrazione composto dai Presidenti delle Province - o loro delegati - di cui al comma precedente, dai Sindaci - o loro delegati - dai Comuni capoluoghi delle Province precedentemente richiamate, o dal Sindaco - o suo delegato - del Comune con maggior numero di abitanti, due rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in mancanza di tale requisito la rappresentanza scatta a favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
5. Il Presidente del consiglio di amministrazione, avente funzioni di amministratore delegato, è eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri.
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni;
7. Lo statuto prevede la costituzione di un organo tecnico avente il compito precipuo di controllare l' operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e di indirizzarne l' attività in conformità al programma degli interventi ed al Piano finanziario previsti dall' articolo 11, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994, n° 36 e dell' articolo 8 della presente legge.
8. In particolare l' organo tecnico controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall' Ente di ambito ed in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti ed ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.
9. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza l' Ente di ambito si avvale di personale proprio oltre che eventualmente comandato.
10. La pianta organica ed il regolamento organico del personale dell' Ente di ambito sono predisposti nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto ed in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.
11. La pianta organica, il regolamento organico del personale e le loro modificazioni sono approvati dall' Assemblea del Consorzio.

Art. 7

PATRIMONIO BILANCIO E FABBISOGNO

FINANZIARIO DELL' ENTE D' AMBITO

1. L' Ente di ambito ha un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dall' Ente stesso nei modi di legge.
2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ciascun consorziato secondo le modalità fissate nello statuto, comunque in proporzione alla popolazione servita.
3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall' articolo 2343 del codice civile.
4. All' Ente di ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
5. L' Assemblea del Consorzio - Ente di ambito approva il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al settore Ciclo Integrato delle Acque, di cui al sesto comma dell' articolo 8, per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell' Ente di ambito.

7. Il bilancio di previsione stabilisce il fabbisogno finanziario dell' Ente di ambito per il successivo esercizio.

Art. 8

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

1. L' Ente di ambito predispone il programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 secondo le modalità prescritte dall' articolo 11, ultimo comma, della stessa legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo gli indirizzi ed i criteri formulati dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano finanziario ed il modelli gestionale ed organizzativo di cui all' articolo 11 ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, costituiscono parte integrante del programma degli interventi.

3. Il programma degli interventi ha cadenza pluriennale ed alla sua realizzazione si provvede per mezzo di piani annuali di attuazione.

4. Il programma degli interventi ed i suoi eventuali aggiornamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano regolatore generale degli acquedotti, dei Piani regionali di risanamento delle acque, dei Piani di bacino e degli altri strumenti di pianificazione incidenti nella materia delle risorse idriche che siano vigenti sul territorio della Regione.

5. la verifica di coerenza è effettuata dalla Regione, sentita l' Autorità di bacino competente per territorio, per mezzo del settore Ciclo Integrato delle Acque di cui al comma successivo.

6. Presso l' Area generale di coordinamento << Ecologia, Tutela dell' Ambiente e Disinquinamento >> è istituito il settore Ciclo Integrato delle Acque. Il settore Acque ed Acquedotti dell' Area generale di coordinamenti dei Lavori Pubblici è soppresso e le funzioni sono attribuite al settore Ciclo Integrato delle Acque. Le funzioni di realizzazione ed impiego di impianti ed apparati per la eliminazione e la riduzione dell' inquinamento, di cui all' allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, del settore Tutela dell' Ambiente - Disinquinamento sono attribuite al settore Ciclo Integrato delle Acque.

7. Il programma degli interventi e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al settore Ciclo Integrato delle Acque entro trenta giorni dalla loro adozione. Questo comunica l' esito della verifica, di cui al precedente comma 5, nei sessanta giorni successivi al ricevimento.

In caso di esito negativo i documenti sono rinviati all' Ente di ambito perchè provveda alle modifiche necessarie entro il termine di trenta giorni. Il programma degli interventi e gli eventuali aggiornamenti diventano esecutivi solo quanto il settore Ciclo Integrato delle Acque abbia comunicato l' esito positivo della verifica di coerenza e non abbia effettuato alcuna comunicazione nei termini prescritti.

8. Il predetto settore può formulare osservazioni anche sui piani annuali di attuazione del programma degli interventi. A tal fine i piani di attuazione vengono trasmessi allo stesso settore entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 9

AFFIDAMENTI DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. L' Ente di ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall' articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall' articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n° 498, ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2. L' Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione - tipo e del disciplinare - tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizione dell' articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. la gestione del servizio idrico integrato è affidata di norma ad un unico soggetto gestore per ciascun ATO, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9, comma 4 e dall' articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In tal senso, al fine di favorire una graduale integrazione delle gestione unica, sono ammesse forme coordinate di attività d' impresa.

4. Qualora l' Ente di ambito non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva per mezzo di un Commissario straordinario nominato dall' Assessore al ramo entro il trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida.

Art. 10

TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. La tariffa del servizio idrico integrato è determinata secondo quanto previsto dall' articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Specificatamente la tariffa è determinata dagli Enti locali sulla base della << Tariffa di riferimento >> fissata dal Ministero dei lavori pubblici d' intesa con il Ministero dell' ambiente.

2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione contemplando agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per le categorie di reddito più basso.

Art. 11

INTERFERENZE TRA AMBITI

TERRITORIALI OTTIMALI

1. Eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all' uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d' ambito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.

2. La gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione di cui all' articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è regolamentata dalla Regione secondo le modalità previste dall' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 12

EFFETTI DELLA COSTITUZIONE DELL' ENTE

D' AMBITO E DELLA SOTTOSCRIZIONE

DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE

1. Dal momento della costituzione dell' Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall' Ente di ambito medesimo.

2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell' articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 35, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l' esclusione di quelle indicate al comma 3, dell' articolo 10, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle gestioni salvaguardate dal comma 4 dell' articolo 9 della stessa legge.

Art. 13

CONVENZIONE TIPO

1. La convenzione tipo ed il relativo disciplinare per la regolamentazione dei rapporti fra gli Enti locali riuniti in Enti d' ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono allegati alla presente legge sotto la lettera B).

2. Al fine della definizione dei contenuti di detta convenzione, comuni e province ricadenti nello stesso ATO, procedono alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognature e depurazione esistenti, predisponendo un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e connesso modello gestione ed organizzativo.

Art. 14

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

E CONTROLLO DELLA REGIONE

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull' attività delle Autorità di ambito.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle Acque, di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e, sul Piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di interventi in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.

3. Le funzioni di controllo attengono:

- a) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dalle autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;
- b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;
- c) al controllo delle prestazioni dei gestori nei vari ATO per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti.

4. Per mantenere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in accordo con il sistema informativo regionale.

5. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni la Regione provvede:

- a) a fissare gli standard comuni a tutte le autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del gestore dei servizi idrici integrati;
- b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di ambito e dai gestori e dai soggetti gestori medesimi;
- c) a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

6. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze di servizi tra i Presidenti delle Autorità di ambito e, in relazione alla loro competenza, le Province e le Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ATO.

7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo sarà istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1997.

Art. 15

DISCIPLINA DEL PERSONALE

1. Con successiva legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato del personale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 16

DICHIARAZIONE D'URGENZA

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 maggio 1997

Rastrelli

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Calore Irpino

Città	Provincia	Città	Provincia
AIELLO DEL SABATO	Avellino	MONTEFUSCO	Avellino
ALTAVILLA IRPINA	Avellino	MONTELLA	Avellino
ANDRETTA	Avellino	MONTEMARANO	Avellino
AQUILONIA	Avellino	MONTEMILETTO	Avellino
ARIANO IRPINO	Avellino	MONTEVERDE	Avellino
ATRIPALDA	Avellino	MONTORO INFERIORE	Avellino
AVELLA	Avellino	MONTORO SUPERIORE	Avellino
AVELLINO	Avellino	MORRA DE SANCTIS	Avellino
BAGNOLI IRPINO	Avellino	MOSCHIANO	Avellino
BAIANO	Avellino	MUGNANO DEL CARDINALE	Avellino
BISACCIA	Avellino	NUSCO	Avellino
BONITO	Avellino	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	Avellino
CAIRANO	Avellino	PAGO DEL VALLO DI LAURO	Avellino
CALITRI	Avellino	PAROLISE	Avellino
CANDIDA	Avellino	PATERNOPOLI	Avellino
CAPOSELE	Avellino	PETRURO IRPINO	Avellino
CAPRIGLIA IRPINA	Avellino	PIETRADEFUSI	Avellino
CARIFE	Avellino	PIETRASTORNINA	Avellino
CASALBORE	Avellino	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	Avellino
CASSANO IRPINO	Avellino	PRATOLA SERRA	Avellino
CASTEL BARONIA	Avellino	QUADRELLE	Avellino
CASTELFRANCI	Avellino	QUINDICI	Avellino
CASTELVETERE SUL CALORE	Avellino	ROCCA S.FELICE	Avellino
CERVINARA	Avellino	ROCCABASCERANA	Avellino
CESINALI	Avellino	ROTONDI	Avellino
CHIANCHE	Avellino	SALZA IRPINA	Avellino
CHIUSANO DI S. DOMENICO	Avellino	SAVIGNANO IRPINO	Avellino
CONTRADA	Avellino	SCAMPITELLA	Avellino
CONZA DELLA CAMPANIA	Avellino	SERINO	Avellino
DOMICELLA	Avellino	SIRIGNANO	Avellino
FLUMERI	Avellino	SOLOFRA	Avellino
FONTANAROSA	Avellino	SORBO SERPICO	Avellino
FORINO	Avellino	SPERONE	Avellino
FRIGENTO	Avellino	STURNO	Avellino
GESUALDO	Avellino	SUMMONTE	Avellino
GRECI	Avellino	S. ANDREA DI CONZA	Avellino
GROTTAMINARDA	Avellino	S. ANGELO A SCALA	Avellino
GROTTOLELLA	Avellino	S. ANGELO ALL'ESCA	Avellino
GUARDIA LOMBARDI	Avellino	S. ANGELO DEI LOMBARDI	Avellino
LACEDONIA	Avellino	S. LUCIA DI SERINO	Avellino
LAPIO	Avellino	S. MANGO SUL CALORE	Avellino
LAURO	Avellino	S. MARTINO VALLE CAUDINA	Avellino
LIONI	Avellino	S. MICHELE DI SERINO	Avellino
LUOGOSANO	Avellino	S. NICOLA BARONIA	Avellino
MANOCALZATI	Avellino	S. PAOLINA	Avellino
MARZANO DI NOLA	Avellino	S. POTITO ULTRA	Avellino
MELITO IRPINO	Avellino	S. SOSSIO BARONIA	Avellino
MERCOGLIANO	Avellino	S. STEFANO DEL SOLE	Avellino
MIRABELLA ECLANO	Avellino	TAURANO	Avellino
MONTAGUTO	Avellino	TAURASI	Avellino
MONTECALVO IRPINO	Avellino	TEORA	Avellino
MONTEFALCIONE	Avellino	TORELLA DEI LOMBARDI	Avellino
MONTEFORTE IRPINO	Avellino	TORRE LE NOCELLE	Avellino
MONTEFREDANE	Avellino	TORRIONI	Avellino
TREVICO	Avellino	PESCO SANNITA	Benevento
TUFO	Avellino	PIETRAROJA	Benevento

Città	Provincia	Città	Provincia
VALLATA	Avellino	PIETRELCINA	Benevento
VALLESACCARDA	Avellino	PONTE	Benevento
VENTICANO	Avellino	PONTELANDOLFO	Benevento
VILLAMAINA	Avellino	PUGLIANELLO	Benevento
VILLANOVA DEL BATTISTA	Avellino	REINO	Benevento
VOLTURARA IRPINA	Avellino	SASSINORO	Benevento
ZUNGOLI	Avellino	SOLOPACA	Benevento
AIROLA	Benevento	S. AGATA DEI GOTI	Benevento
AMOROSI	Benevento	S. ANGELO A CUPOLO	Benevento
APICE	Benevento	S. ARCANGELO TRIMONTE	Benevento
APOLLOSA	Benevento	S. BARTOLOMEO IN GALDO	Benevento
ARPAIA	Benevento	S. CROCE DEL SANNIO	Benevento
ARPAISE	Benevento	S. GIORGIO DEL SANNIO	Benevento
BASELICE	Benevento	S. GIORGIO LA MOLARA	Benevento
BENEVENTO	Benevento	S. LEUCIO DEL SANNIO	Benevento
BONEA	Benevento	S. LORENZELLO	Benevento
BUCCIANO	Benevento	S. LORENZO MAGGIORE	Benevento
BUONALBERGO	Benevento	S. LUPO	Benevento
CALVI	Benevento	S. MARCO DEI CAVOTI	Benevento
CAMPOLATTARO	Benevento	S. MARTINO SANNITA	Benevento
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	Benevento	S. NAZZARO	Benevento
CASALDUNI	Benevento	S. NICOLA MANFREDI	Benevento
CASTELFRANCO IN MISCANO	Benevento	S. SALVATORE TELESINO	Benevento
CASTELPAGANO	Benevento	TELESE	Benevento
CASTELPOTO	Benevento	TOCCO CAUDIO	Benevento
CASTELVENERE	Benevento	TORRECUSO	Benevento
CASTELVETERE IN VAL FORTORE	Benevento	VITULANO	Benevento
CAUTANO	Benevento		
CEPPALONI	Benevento		
CERRETO SANNITA	Benevento		
CIRCELLO	Benevento		
COLLE SANNITA	Benevento		
CUSANO MUTRI	Benevento		
DUGENTA	Benevento		
DURAZZANO	Benevento		
FAICCHIO	Benevento		
FOGLIANISE	Benevento		
FOIANO DI VAL FORTORE	Benevento		
FORCHIA	Benevento		
FRAGNETO L'ABATE	Benevento		
FRAGNETO MONFORTE	Benevento		
FRASSO TELESINO	Benevento		
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	Benevento		
GUARDIA SANFRAMONDI	Benevento		
LIMATOLA	Benevento		
MELIZZANO	Benevento		
MOIANO	Benevento		
MOLINARA	Benevento		
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	Benevento		
MONTESARCHIO	Benevento		
MORCONE	Benevento		
PADULI	Benevento		
PAGO VEIANO	Benevento		
PANNARANO	Benevento		
PAOLISI	Benevento		
PAUPISI	Benevento		

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Napoli - Volturno

Città	Provincia	Città	Provincia
AILANO	Caserta	PIANA DI MONTE VERNA	Caserta
ALIFE	Caserta	PIEDIMONTE MATESE	Caserta
ALVIGNANO	Caserta	PIETRAMELARA	Caserta
ARIENZO	Caserta	PIETRAVAIRANO	Caserta
AVERSA	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	Caserta
BAIA E LATINA	Caserta	PONTELATONE	Caserta
BELLONA	Caserta	PORTICO DI CASERTA	Caserta
CAIANELLO	Caserta	PRATA SANNITA	Caserta
CAIAZZO	Caserta	PRATELLA	Caserta
CALVI RISORTA	Caserta	PRESENZANO	Caserta
CAMIGLIANO	Caserta	RAVISCANINA	Caserta
CANCELLO ED ARNONE	Caserta	RECALE	Caserta
CAPODRISE	Caserta	RIARDO	Caserta
CAPRIATI A VOLTURNO	Caserta	ROCCA D'EVANDRO	Caserta
CAPUA	Caserta	ROCCAMONFINA	Caserta
CARINARO	Caserta	ROCCAROMANA	Caserta
CARINOLA	Caserta	ROCCHETTA E CROCE	Caserta
CASAGIOVE	Caserta	RUVIANO	Caserta
CASAL DI PRINCIPE	Caserta	SESSA AURUNCA	Caserta
CASALUCE	Caserta	SPARANISE	Caserta
CASAPESENNA	Caserta	SUCCIVO	Caserta
CASAPULLA	Caserta	S. ANGELO D'ALIFE	Caserta
CASERTA	Caserta	S. ARPINO	Caserta
CASTEL CAMPAGNANO	Caserta	S. CIPRIANO D'AVERSA	Caserta
CASTEL DI SASSO	Caserta	S. FELICE A CANCELLO	Caserta
CASTEL MORRONE	Caserta	S. GREGORIO MATESE	Caserta
CASTEL VOLTURNO	Caserta	S. MARCELLINO	Caserta
CASTELLO DEL MATESE	Caserta	S. MARCO EVANGELISTA	Caserta
CELLOLE	Caserta	S. MARIA A VICO	Caserta
CERVINO	Caserta	S. MARIA CAPUA VETERE	Caserta
CESA	Caserta	S. MARIA LA FOSSA	Caserta
CIORLANO	Caserta	S. NICOLA LA STRADA	Caserta
CONCA DELLA CAMPANIA	Caserta	S. PIETRO INFINE	Caserta
CURTI	Caserta	S. POTITO SANNITICO	Caserta
DRAGONI	Caserta	S. PRISCO	Caserta
FALCIANO DEL MASSICO	Caserta	S. TAMMARO	Caserta
FONTEGRECA	Caserta	TEANO	Caserta
FORMICOLA	Caserta	TEVEROLA	Caserta
FRANCOLISE	Caserta	TORA E PICCILLI	Caserta
FRIGNANO	Caserta	TRENTOLA-DUCENTA	Caserta
GALLO	Caserta	VAIRANO PATENORA	Caserta
GALLUCCIO	Caserta	VALLE AGRICOLA	Caserta
GIANO VETUSTO	Caserta	VALLE DI MADDALONI	Caserta
GIOIA SANNITICA	Caserta	VILLA DI BRIANO	Caserta
GRAZZANISE	Caserta	VILLA LITERNO	Caserta
GRICIGNANO DI AVERSA	Caserta	VITULAZIO	Caserta
LETINO	Caserta	ACERRA	Napoli
LIBERI	Caserta	AFRAGOLA	Napoli
LUSCIANO	Caserta	ARZANO	Napoli
MACERATA CAMPANIA	Caserta	BACOLI	Napoli
MADDALONI	Caserta	BARANO D'ISCHIA	Napoli
MARCIANISE	Caserta	CAIVANO	Napoli
MARZANO APPIO	Caserta	CALVIZZANO	Napoli
MIGNANO MONTE LUNGO	Caserta	CARDITO	Napoli
MONDRAGONE	Caserta	CASAMICCIOLA TERME	Napoli
ORTA DI ATELLA	Caserta	CASANDRINO	Napoli
PARETE	Caserta	CASAVATORE	Napoli

PASTORANO	Caserta	CASORIA	Napoli
CRISPANO	Napoli		
FORIO D'ISCHIA	Napoli		
FRATTAMAGGIORE	Napoli		
FRATTAMINORE	Napoli		
GIUGLIANO IN CAMPANIA	Napoli		
GRUMO NEVANO	Napoli		
ISCHIA	Napoli		
LACCO AMENO	Napoli		
MARANO DI NAPOLI	Napoli		
MELITO DI NAPOLI	Napoli		
MONTE DI PROCIDA	Napoli		
MUGNANO DI NAPOLI	Napoli		
NAPOLI	Napoli		
POZZUOLI	Napoli		
PROCIDA	Napoli		
QUALIANO	Napoli		
QUARTO	Napoli		
SERRARA FONTANA	Napoli		
S. ANTIMO	Napoli		
VILLARICCA	Napoli		

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Sarnese - Vesuviano

Città	Provincia	Città	Provincia
ANACAPRI	Napoli	VISCIANO	Napoli
BOSCOREALE	Napoli	VOLLA	Napoli
BOSCOTRECASE	Napoli	ANGRI	Salerno
BRUSCIANO	Napoli	BRACIGLIANO	Salerno
CAMPOSANO	Napoli	CALVANICO	Salerno
CAPRI	Napoli	CASTEL S. GIORGIO	Salerno
CARBONARA DI NOLA	Napoli	CORBARA	Salerno
CASALNUOVO DI NAPOLI	Napoli	FISCIANO	Salerno
CASAMARCIANO	Napoli	MERCATO S. SEVERINO	Salerno
CASOLA DI NAPOLI	Napoli	NOCERA INFERIORE	Salerno
CASTELLAMMARE DI STABIA	Napoli	NOCERA SUPERIORE	Salerno
CASTELLO DI CISTERNA	Napoli	PAGANI	Salerno
CERCOLA	Napoli	ROCCAPIEMONTE	Salerno
CICCIANO	Napoli	SARNO	Salerno
CIMITILE	Napoli	SCAFATI	Salerno
COMIZIANO	Napoli	SIANO	Salerno
ERGOLANO	Napoli	S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO	Salerno
GRAGNANO	Napoli	S. MARZIANO SUL SARNO	Salerno
LETTERE	Napoli	S. VALENTINO TORIO	Salerno
LIVERI	Napoli		
MARIGLIANELLA	Napoli		
MARIGLIANO	Napoli		
MASSA DI SOMMA	Napoli		
MASSA LUBRENSE	Napoli		
META	Napoli		
NOLA	Napoli		
OTTAVIANO	Napoli		
PALMA CAMPANIA	Napoli		
PIANO DI SORRENTO	Napoli		
PIMONTE	Napoli		
POGGIOMARINO	Napoli		
POLLENA TROCCHIA	Napoli		
POMIGLIANO D'ARCO	Napoli		
POMPEI	Napoli		
PORTICI	Napoli		
ROCCARAINOLA	Napoli		
SAVIANO	Napoli		
SCISCIANO	Napoli		
SOMMA VESUVIANA	Napoli		
SORRENTO	Napoli		
STRIANO	Napoli		
S. AGNELLO	Napoli		
S. ANASTASIA	Napoli		
S. ANTONIO ABATE	Napoli		
S. GENNARO VESUVIANO	Napoli		
S. GIORGIO A CREMANO	Napoli		
S. GIUSEPPE VESUVIANO	Napoli		
S. MARIA LA CARITÀ	Napoli		
S. PAOLO BELSITO	Napoli		
S. SEBASTIANO AL VESUVIO	Napoli		
S. VITALIANO	Napoli		
TERZIGNO	Napoli		
TORRE ANNUNZIATA	Napoli		
TORRE DEL GRECO	Napoli		
TRECASE	Napoli		
TUFINO	Napoli		
VICO EQUENSE	Napoli		

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Sele

Città	Provincia	Città	Provincia
CALABRITTO	Avellino	LAURINO	Salerno
SENERCHIA	Avellino	LAURITO	Salerno
AGEROLA	Napoli	LAVIANO	Salerno
ACERNO	Salerno	LUSTRA	Salerno
AGROPOLI	Salerno	MAGLIANO VETERE	Salerno
ALBANELLA	Salerno	MAIORI	Salerno
ALFANO	Salerno	MINORI	Salerno
ALTAVILLA SILENTINA	Salerno	MOIO DELLA CIVITELLA	Salerno
AMALFI	Salerno	MONTANO ANTILIA	Salerno
AQUARA	Salerno	MONTE S. GIACOMO	Salerno
ASCEA	Salerno	MONTECORICE	Salerno
ATENA LUCANA	Salerno	MONTECORVINO PUGLIANO	Salerno
ATRANI	Salerno	MONTECORVINO ROVELLA	Salerno
AULETTA	Salerno	MONTEFORTE CILENTO	Salerno
BARONISSI	Salerno	MONTESANO SULLA MARCELLANA	Salerno
BATTIPAGLIA	Salerno	MORIGERATI	Salerno
BELLIZZI	Salerno	NOVI VELIA	Salerno
BELLOSGUARDO	Salerno	OGLIASTRO CILENTO	Salerno
BUCCINO	Salerno	OLEVANO SUL TUSCIANO	Salerno
BUONABITACOLO	Salerno	OLIVETO CITRA	Salerno
CAGGIANO	Salerno	OMIGNANO	Salerno
CAMEROTA	Salerno	ORRIA	Salerno
CAMPAGNA	Salerno	OTTATI	Salerno
CAMPORA	Salerno	PADULA	Salerno
CANNALONGA	Salerno	PALOMONTE	Salerno
CAPACCIO	Salerno	PELLEZZANO	Salerno
CASALBUONO	Salerno	PERDIFUMO	Salerno
CASALETTO SPARTANO	Salerno	PERITO	Salerno
CASAL VELINO	Salerno	PERTOSA	Salerno
CASELLE IN PITTARI	Salerno	PETINA	Salerno
CASTEL S. LORENZO	Salerno	PIAGGINE	Salerno
CASTELCIVITA	Salerno	PISCIOTTA	Salerno
CASTELLABATE	Salerno	POLLA	Salerno
CASTELNUOVO CILENTO	Salerno	POLLICA	Salerno
CASTELNUOVO DI CONZA	Salerno	PONTECAGNANO FAIANO	Salerno
CASTIGLIONE DEI GENOVESI	Salerno	POSITANO	Salerno
CAVA DE' TIRRENI	Salerno	POSTIGLIONE	Salerno
CELLE DI BULGHERIA	Salerno	PRAIANO	Salerno
CENTOLA	Salerno	PRIGNANO CILENTO	Salerno
CERASO	Salerno	RAVELLO	Salerno
CETARA	Salerno	RICIGLIANO	Salerno
CICERALE	Salerno	ROCCADASPIDE	Salerno
COLLIANO	Salerno	ROCCAGLORIOSA	Salerno
CONCA DEI MARINI	Salerno	ROFRANO	Salerno
CONTRONE	Salerno	ROMAGNANO AL MONTE	Salerno
CONTURSI TERME	Salerno	ROSCIGNO	Salerno
CORLETO MONFORTE	Salerno	RUTINO	Salerno
CUCCARO VETERE	Salerno	SACCO	Salerno
EBOLI	Salerno	SALA CONSILINA	Salerno
FELITTO	Salerno	SALENTO	Salerno
FURORE	Salerno	SALERNO	Salerno
FUTANI	Salerno	SALVITELLE	Salerno
GIFFONI SEI CASALI	Salerno	SANTOMENNA	Salerno
GIFFONI VALLE PIANA	Salerno	SANZA	Salerno
GIOI	Salerno	SAPRI	Salerno
GIUNGANO	Salerno	SASSANO	Salerno
ISPANI	Salerno	SCALA	Salerno
LAUREANA CILENTO	Salerno	SERRAMEZZANA	Salerno

Città	Provincia	Città	Provincia
SERRE	Salerno		
SESSA CILENTO	Salerno		
SICIGNANO DEGLI ALBURNI	Salerno		
STELLA CILENTO	Salerno		
STIO	Salerno		
S. ANGELO A FASANELLA	Salerno		
S. ARSENIO	Salerno		
S. CIPIANO PICENTINO	Salerno		
S. GIOVANNI A PIRO	Salerno		
S. GREGORIO MAGNO	Salerno		
S. MANGO PIEMONTE	Salerno		
S. MARINA	Salerno		
S. MAURO CILENTO	Salerno		
S. MAURO LA BRUCA	Salerno		
S. PIETRO AL TANAGRO	Salerno		
S. RUFO	Salerno		
TEGGIANO	Salerno		
TORCHIARA	Salerno		
TORRACA	Salerno		
TORRE ORSAIA	Salerno		
TORTORELLA	Salerno		
TRAMONTI	Salerno		
TRENTINARA	Salerno		
VALLE DELL'ANGELO	Salerno		
VALLO DELLA LUCANIA	Salerno		
VALVA	Salerno		
VIBONATI	Salerno		
VIETRI SUL MARE	Salerno		

alla legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997

**CONVENZIONE TIPO PER REGOLARE I RAPPORTI FRA
GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO OTTIMALE
ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DISCIPLINARE
INDICE DEGLI ALLEGATI
INDICE DELLE NORME RICHIAMATE**

Convenzione tipo per regolare i rapporti
fra gli Enti Locali ed il Gestore del Servizio Idrico
integrato nell'Ambito Territoriale ottimale
Numero Denominato

GLOSSARIO

ATO - Ambito territoriale ottimale

AUTORITÀ/ENTE D'AMBITO - è il soggetto costituito ai sensi dell'art. 9 della legge fra i Comuni e le Province di ciascun ambito

CONTRATTO - è il contratto di utenza tra il Gestore e Utente basato sulla convenzione e sul disciplinare

CONVENZIONE - redatta in base alla convenzione tipo predisposta, ai sensi dell'art. 11.1 e 2 della legge, della Regione competente; è lo strumento che regola i rapporti fra l'autorità d'ambito ed il Gestore; ad esso è allegato il disciplinare

DIR.P.C.M. 27 gennaio 1994 - è la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"

D.P.C.M. 4 marzo 1996 - è il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge

DISCIPLINARE - è il documento, allegato alla Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore

GESTORE - è il soggetto imprenditoriale che assicura la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 9.2 della legge in base alla convenzione predisposta dall'Ente d'ambito

IMMISSIONE IN FOGNA - è il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si ammettono nella pubblica fognatura

LEGGE - è la legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successive modificazioni

PUNTO DI CONSEGNA - è il punto ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dal Gestore, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, a quella dell'Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore

SII - Servizio idrico integrato

Con la presente convenzione l'Autorità/Ente [1] d'ambito costituita nell'ambito territoriale ottimale delimitato dalla Regione..... con L.R. del n..... comprendente il territorio meglio risultante dalla planimetria che si allega sub 1, rappresentata da in forza di C.F. d'ora in avanti "Autorità" ai sensi dell'art. 22 lettera b/c/ [2] della L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni

AFFIDA

a..... con sede in C.F.....rappresentata da..... in forza di..... d'ora in avanti "Gestore"

CHE ACCETTA

Il diritto esclusivo, salvo le eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'ambito territoriale sopraddetto.

[1] cancellare la forma non utilizzata
[2] cancellare le due forme non utilizzate

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione e nel disciplinare che ne costituisce parte integrante, in regime di [1]

- concessione
- affidamento a consorzio azienda
- affidamento a società mista e prevalente capitale pubblico/privato [3]

La durata della concessione è stabilita al . . . [4] . . . salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

L'estensione dell'ATO potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora la Regione deliberi modifiche alla delimitazione dell'ATO medesimo.

Le parti espressamente pattuiscono che la presente convenzione ed il relativo disciplinare potranno essere modificati altresì ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio dell'Autorità d'ambito, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche;

in tale evenienza saranno stabilite per il gestore congrue variazioni di tariffa, in modo che rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Quanto sopra premesso, viene stabilito

[1] Cancellare le due forme non utilizzate.
[3] Non superiore a 30 anni (art. 11.2.c, L. 36/1994).
[4] Cancellare la forma non utilizzata.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPITI DI COORDINAMENTO.

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale definito nelle premesse.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito di cui alle premesse secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per le necessità del servizio è in facoltà del Gestore di acquisire acqua da terzi, purché debitamente autorizzati.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante (Eventuale). L'Autorità d'ambito provvede, ai sensi degli artt. 9.4 e 10.3 della legge n. 36, alla gestione del servizio utilizzando la pluralità di soggetti e di forme specificata dal "disciplinare". In relazione a ciò, il Gestore svolge il compito di coordinamento del servizio ed ha facoltà di adottare ogni misura per l'organizzazione e l'integrazione delle proprie funzioni con quelle degli altri gestori salvaguardati o preesistenti.

rif. art. 4.1.f., art. 9.1., art. 9.4., art. 11.2.b

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE - CONTROLLI.

a) Il Gestore ha l'obbligo di prestarsi al controllo, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del servizio.

A tal fine gli incaricati dell'Autorità debitamente autorizzati possono accedere in qualunque momento agli impianti del Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire loro tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.

Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nell'art. 10 del disciplinare, tutti dati richiesti dell'Autorità e dall'Osservatorio dei servizi idrici, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Autorità medesima, anche in relazione a quanto stabilito all'art. 22.1 della legge, per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici;

b) il Gestore provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere oggetto del servizio, affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza.

La manutenzione straordinaria è regolata nel "programma d'interventi" di cui all'art. 1 del "disciplinare".

Il Gestore è tenuto ad informare preventivamente l'Autorità dell'eventuale sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori straordinari non previsti; per essi, verificare la necessità e congruità, con la presente convenzione l'autorità presta assenso e tiene conto dei relativi costi nell'aggiornare annualmente le tariffe;

c) le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'art. 16 della legge, concernente la facoltà di realizzare gli adeguamenti infrastrutturali per piani urbanistici;

d) per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore emanate col D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui all'art. 17 del "disciplinare";

e) per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore è tenuto all'osservanza delle metodologie generali e di settore emanate col D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui all'art. 17 del "disciplinare";

f) nel termine stabilito all'art. 10 del disciplinare, il Gestore sottopone all'Autorità il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

g) fa carico al Gestore il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni;

di tale onere l'autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza;

h) il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21.5 della legge a garanzia dell'interesse degli utenti;

i) per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, secondo le normative vigenti in materia; queste dotazioni sono specificate all'art. 10 del "disciplinare";

l) il Gestore è tenuto ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 28.2 della legge;

m) la qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 236/1988 e successive modificazioni e integrazioni;

n) i tempi e gli investimenti necessari per il raggiungimento dei valori guida di cui all'allegato I dello stesso D.P.R. n. 236/1988, in applicazione dell'art. 3.3 dello stesso D.P.R., sono stabiliti nell'art. 10 del "disciplinare";

o) gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al punto m) in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento si tende al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti sono dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivo di disinfezione, da attivare in caso di necessità.

Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, si può far ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione;

p) nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto, in sede, di contratto d'utenza, a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili;

q) in applicazione di quanto stabilito al precedente punto i), il Gestore si avvale, ai sensi dell'art. 26 della legge, di un laboratorio di analisi a valenza interna, idoneo ad assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio, nel rispetto dei livelli definiti al successivo art. 5 ed all'art. 1 del disciplinare;

r) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Gestore trasmette al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni, portanti la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature, eseguite con la metodologia stabilita con il regolamento dello stesso Ministero, emanato ai sensi dell'art. 5.11 della legge e dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

s) l'Autorità, su determinazione della Regione, ha facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente convenzione.

In tal caso, i termini finanziari ed economici della presente convenzione saranno equamente rideterminati in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 26.

t) il gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata di gradimento dell'Autorità.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Per permettere l'applicazione nel metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da ogni altro esercizio o gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs. n. 127/1991. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

Il gestore deve inoltre comunicare all'organo titolare della funzione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicata nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti;

b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;

b3) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);

b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;

b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 36 citata;

b6) i consumi elettrici annui;

b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;

b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D.P.R. n. 236/1988 e legge n. 319/1976 e successive modificazioni e integrazioni);

b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

c) il conto economico come sopra definito;

d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;

e) gli indici di liquidità;

f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati;

f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;

f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

rif. artt. 4.a), b), 4.1.g., 5.2, 11.1.d, 11.2.b), f), e), 16, 18, 22.1, 22.2, 26.1, 28.2

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO.

L'Autorità d'ambito:

a) autorizza il Gestore per la durata della concessione, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nel programma di interventi di cui all'art. 8 ed a tal fine compie quanto in suo potere per ottenere, preventivamente e sollecitamente, su richiesta del Gestore, dagli Enti competenti, le autorizzazioni, i permessi, le approvazioni necessarie;

b) affida in concessione al Gestore, a norma dell'art. 10 della legge, le aree necessarie, nonché le installazioni, opere ed attrezzature di cui dispone, come da allegato 2, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. Il canone annuo per l'uso delle opere, impianti e canalizzazioni relativi al SII di proprietà degli enti locali facenti parte dell'Ambito è stabilito nel disciplinare all'art. 5; di esso canone ci tiene conto per la determinazione e per l'aggiornamento della tariffa;

c) autorizza il Gestore ad utilizzare per l'intera durata dell'affidamento le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, specificate nell'apposito elenco allegato sub 3, nonché quelle reperibili nel territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario e nel quadro delle norme vigenti e del programma d'interventi, le alimentazioni esistenti attualmente, coi limiti di cui all'art. 3 punto 1 della presente convenzione.

d) dichiara ad ogni effetto che le acque che non possono essere captate nel territorio affidato al Gestore ai sensi dell'art. 25.1 della legge sono quelle specificate nell'apposito elenco allegato sub 4;

e) si impegna a far sì che il Gestore, alla data di efficacia della presente Convenzione, possa, salvo disdetta comunicata nei modi e nei termini previsti nei singoli contratti, subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l'autorità ed i terzi, il cui elenco è allegato;

f) a fornire, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla legge 241/1990, le informazioni e la documentazione che il Gestore richieda;

g) dichiara che l'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di propria competenza e responsabilità.

h) delega il Gestore, senza riserve o eccezioni, a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio;

sub 5

i) nei contratti stipulati dal Gestore dovrà essere evidenziato che i diritti acquisiti da terzi in forza dei contratti stessi decadranno con la risoluzione o decadenza della convenzione di affidamento e potranno essere rinegoziati con l'Autorità ovvero con il successore dell'attuale Gestore.

rif. art. 18 - 25.2

ART. 5 - LIVELLI DEI SERVIZI.

I livelli dei servizi iniziali sono stabiliti, in maniera differenziata sul territorio quando ciò sia indispensabile in dipendenza delle infrastrutture esistenti, nel "disciplinare" all'art. 1

Per quanto riguarda i livelli minimi dei servizi si applicano le norme di cui al punto 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 che qui si intendono integralmente riportate; nei casi in cui tali livelli minimi non siano possibili al momento d'entrata in vigore della presente convenzione, essi potranno essere garantiti nei tempi e con le modalità previste nel programma di interventi di cui al successivo art. 8 ed all'ultimo comma dell'art. 1 del disciplinare. Nel disciplinare sono stabilite le procedure, modalità ed il programma di interventi per assicurare il conseguimento degli obiettivi della legge.

ART. 6 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI.

All'art. 18 del "disciplinare" sono stabiliti eventuali servizi a favore degli enti locali aggiuntivi di quelli contemplati all'art. 7 della presente convenzione.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità, dei costi derivanti dai servizi qui considerati si tiene comunque conto, in osservanza della norma di cui all'art. 13.2 della legge, al fine di assicurarne la copertura integrale.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI UTENTI.

È allegato sub 6 alla presente convenzione il "Regolamento d'utenza stabilito dall'Autorità d'ambito.

Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale oggetto della presente convenzione, nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità fornite e trattate; a tali fini il Gestore organizza nella propria sede operativa principale un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza.

Il "disciplinare" ed il regolamento di utenza prevedono le penali o rimborsi all'utente da parte del Gestore per eventuali disservizi imputabili a quest'ultimo.

ART. 8 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Il piano economico finanziario dovrà essere definito dal Gestore secondo quanto prescritto nell'art. 46 del D. Lgs. n. 504/1992 e secondo le indicazioni impartite mediante la circolare della Cassa Depositi e Prestiti maggio 1993 n. 1192. Il Gestore dovrà inoltre attenersi agli eventuali criteri ed indirizzi integrativi delle norme di cui sopra fissati dalla Regione a norma dell'art. 11.3 della legge.

Il Gestore si obbliga ad eseguire le opere e gli interventi contemplati nel programma degli interventi - che si allega al "disciplinare" sub 1D insieme con il piano finanziario indicante le risorse disponibili e quelle da recepire a cura del Gestore - direttamente e/o a mezzo di imprese in esse eventualmente consorziate o da esso controllate, nel rispetto dei requisiti di qualificazione imposti dalle norme vigenti. Tali requisiti sono richiesti anche per le imprese collegate nei riuniti in cui esse eseguano direttamente lavori oggetto del programma degli interventi. Il piano finanziario, che fa parte del programma di interventi, si adegua alla norma contenuta nell'art. 13.8 della legge, laddove dispone che, per le successive determinazioni della tariffa, si tenga conto del tasso di inflazione programmato.

Qualora il Gestore appalti a terzi l'esecuzione delle suddette opere, esso è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici; ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa e il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'autorità. E stabilito comunque che tasse o canoni per occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare la tariffa.

Il programma d'interventi verrà aggiornato ed integrato secondo cadenze prestabilire e comunque ogni qual volta si renda necessario per il raggiungimento dei livelli di servizio prestabili, previa redazione del corrispondente piano finanziario e connesso eventuale adeguamento della tariffa d'utenza.

NOTA

L'Autorità, nel predisporre il programma di interventi e relativo piano finanziario ai sensi dell'art. 11.3 della legge, dovrà attenersi ai livelli minimi del servizio idrico integrato definiti nel D.P.C.M. 4 marzo 1996; nel "disciplinare" dovranno essere stabiliti i tempi intermedi e finale entro i quali il Gestore medesimo sarà tenuto ad assicurare agli utenti tali livelli minimi.

rif. artt. 2, 4, L. 109/1994

rif. artt. 11.3, 13.8, 20.3

ART. 9 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA.

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montata, ove costituita o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Le aree di salvaguardia sono indicate nell'allegato 2D al "disciplinare".

rif. art. 24

ART. 10 - TARIFFA.

La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

TARIFFE D'APPLICAZIONE

Le tariffe iniziali del servizio idrico integrato - determinate dall'Autorità tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio forniti, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e di quelli dell'Autorità d'ambito, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio - da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, sono quelle risultanti nel "disciplinare".

La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dall'art. 13.2 della legge.

L'Autorità può disporre altresì la modulazione della tariffa tra i Comuni per tener conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

ADEGUAMENTO ANNUALE

In applicazione del combinato disposto degli articoli 13 della legge e 12 legge 498/1992, la tariffa è aggiornata al 1° gennaio di ogni anno, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Ai fini dell'aggiornamento annuale si tiene conto altresì degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

L'Autorità procede all'aggiornamento della tariffa in base agli elementi di costo rappresentati dal Gestore ed in conformità alla tariffa di riferimento risultante in base al metodo normalizzato per definire le componenti del costo, elaborata dal Ministro dei lavori pubblici.

RIPARTIZIONE (EVENTUALE)

Nel caso in cui in forza degli articoli 9.4 e 10.3 della legge, la gestione sia attuata mediante una pluralità di gestori, il Gestore del S.I.I., ovvero il gestore del servizio di acquedotto, riscossa la tariffa, provvede al successivo riparto, secondo le modalità stabilite nel "disciplinare".

In applicazione dell'art. 15.3 della legge, nel caso di pluralità di gestori, questi stipuleranno apposita convenzione sottoposta a controllo della regione, per definire i rapporti fra essi per il riparto delle spese di riscossione.

rif. artt. 11.2, 13.13.7., 13.8, 14., 15.3

ART. 11 - FONDO SPECIALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato, per essere destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione; a tal fine viene stipulata tra l'autorità ed il Gestore una apposita convenzione.

Le parti regoleranno altresì mediante apposita convenzione aggiuntiva gli eventuali casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

rif. art. 14

ART. 12 - RISPARMIO IDRICO.

Il Gestore - attenendosi alle direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica, emanate con D.P.C.M. 4 marzo 1996, sottopone annualmente all'approvazione dell'Autorità un programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
- b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario e agricolo.

Degli oneri derivanti dalla messa in atto del programma di cui sopra si tiene conto adeguatamente nella determinazione e aggiornamento della tariffa.

rif. art. 5

ART. 13 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE.

Il riutilizzo delle acque reflue è ammesso nei limiti delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo.

Il Gestore e la Regione ... si accorderanno per la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà in applicazione dell'art. 6.2 della legge.

Il Gestore opera in conformità al programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

rif. artt. 6 e 7

ART. 14 - DOTAZIONE DEL GESTORE - PERSONALE.

In attuazione dell'art. 12 della legge, le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio, elencati e descritti nell'allegato 4D al "disciplinare", sono affidati in concessione al Gestore, che ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel medesimo disciplinare. Al Gestore sono trasferite altresì le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nel disciplinare.

Nel "disciplinare" sono regolati altresì l'eventuale gestione di servizi elettrici e di altri servizi pubblici compatibili.

L'Autorità d'ambito consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della convenzione ed a prezzo di perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi.

Il Gestore corrisponderà all'Autorità il valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione.

Nell'allegato 6D del "disciplinare" è specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercitano servizi idrici, che passa alle dipendenze del Gestore, con le modalità stabilite dall'art. 12 della legge e dalle norme ivi richiamate.

Il Gestore provvede all'esercizio di quanto ad esso trasferito ed a sostenere i correlati oneri a partire dalla data della effettiva consegna, che interverrà entro ... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio.

rif. art. 12

ART. 15 - GESTIONI SALVAGUARDATE E GESTIONI ESISTENTI (EVENTUALE, in tutto o in parte).

Il Gestore prende atto che, in forza degli articoli 9.4 e 10.3 della legge, l'autorità provvede alla gestione integrata nell'ambito territoriale oggetto della presente convenzione avvalendosi anche dei gestori specificati all'art. 2 del "disciplinare".

Di questi soggetti, quelli salvaguardati a termine dell'art. 9.4 della legge svolgono i servizi definiti nell'art. 2.1 del disciplinare, mentre le società e le imprese consortili le quali, in applicazione dell'art. 10.3 continuano a gestire i servizi loro affidati, sono specificati all'art. 2.2 del disciplinare medesimo e svolgono il servizio loro affidato fino alla scadenza indicata nella rispettiva concessione, escluso ogni rinnovo o proroga.

Il Gestore ha il compito di coordinare il servizio, essendo ad esso dall'Autorità a tal fine demandato ogni opportuno parere. L'Autorità adotterà peraltro tutte le altre opportune misure di organizzazione e di integrazione fra la pluralità dei soggetti gestori.

Alla scadenza dei rispettivi rapporti, i beni e gli impianti degli esercenti sopraindicati saranno trasferiti direttamente agli enti con i quali essi sono in rapporto e da questi al gestore del S.I.I.

Con la sottoscrizione della presente convenzione e relativo disciplinare l'autorità conferma ad ogni effetto che, essendo l'individuazione dei soggetti da salvaguardare subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale e organizzativo, gli enti gestori salvaguardati rispondono ai seguenti requisiti e soddisfano alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area dell'utenza servita, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi corrispondenti alle esigenze dinamiche dell'utenza, comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualitativo e l'integrazione dei servizi, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;

d) verifica che attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata non si determinano diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;

e) verifica che la documentazione in possesso dell'ente risulti la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge 319 del 1976 per quanto riguarda le acque reflue;

f) verifica che gli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto siano stati controllati e siano risultati adeguati alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988.

L'Autorità conferma altresì che le società e le imprese consortili che mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione erano legittimamente concessionarie dei servizi alla data del 3 febbraio 1995, entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (G.U. 19 gennaio 1994).

rif. art. 10

ART. 16 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE/SUBAFFIDAMENTO (1).

È fatto divieto al Gestore il subconcedere/subaffidare il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.

L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere sono contenuti nell'ambito delle leggi che li regolano.

(1) Cancellare quanto non interessa.

ART. 17 - RISOLUZIONE - DECADENZA.

In caso di grave inadempimento agli obblighi stabiliti dalle leggi o dal presente atto, o quando, per negligenza o imperizia, il Gestore comprometta gravemente, nel suo complesso, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita del servizio idrico integrato, l'autorità notifica al Gestore stesso diffida ad eliminare, in un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

Nel caso di mancato adempimento alla diffida, l'autorità assegna al Gestore un ulteriore congruo termine per produrre giustificazioni e, qualora determini motivatamente di non accoglierle, pronuncia la risoluzione, notificandola al Gestore stesso.

In particolare il diritto alla risoluzione sorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze al disposto della presente convenzione.

Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata da pubblica autorità, quale l'autorità sanitaria locale.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'autorità avrà la facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In caso di risoluzioni si applicano i principi del codice civile.

In caso di scioglimento e fallimento il Gestore decade ipso jure dal presente affidamento.

rif. art. 11.2

ART. 18 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITÀ D'AMBITO.

Alla scadenza dell'affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente concessione, dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto, nel periodo di durata della presente convenzione, nello stabilire gli adeguamenti tariffari periodici.

rif. art. 9.4

ART. 19 - GARANZIE.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e col disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore rilascia le sotto indicate polizze assicurative/bancarie.

.....
.....

Le medesime si allegano sub 7 alla presente convenzione.

NOTA

L'ammontare delle garanzie sarà definito secondo l'emanando D.M. ex art. 20.1 della legge.

rif. art. 11.2.i

ART. 20 - PENALI.

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione approvati per ciascun progetto compreso nel programma di interventi di cui all'art. 8 della presente convenzione, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali previste nei relativi capitolati d'oneri, salvo i maggiori danni.

rif. art. 11.2

ART. 21 - FACOLTÀ DI RISCATTO.

In forza dell'art. 11.2.g della legge è riconosciuta all'Autorità la facoltà di riscatto attribuita ai Comuni con l'art. 8 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902. L'Autorità potrà quindi esercitarla nei termini e con le modalità stabilite nel capo II del citato D.P.R.

In tal caso resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi di intervento di cui all'art. 8, che l'autorità subentra in tutte le obbligazioni del Gestore nei confronti del finanziatore.

L'Autorità sarà tenuta a rimborsare le rate di finanziamento fino a quando riscuoterà la tariffa; successivamente a tali rimborsi sarà tenuto il gestore subentrante.

La presente norma dovrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati con l'ente finanziatore.

rif. art. 11.2.g

ART. 22 - RECESSO DEL GESTORE.

È esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

ART. 23 - ASSICURAZIONI.

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale indicato nell'art. 10 del disciplinare.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia.

Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

ART. 24 - POTERI SOSTITUTIVI.

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 17 della presente convenzione per il caso di dichiarazione di decadenza dall'affidamento - l'autorità eserciterà poteri sostitutivi onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto.

Qualora invece l'autorità non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Gestore, e tale inadempimento ostacoli in modo apprezzabile lo svolgimento del servizio idrico integrato, il Gestore fermo restando quanto stabilito all'art. 26 della presente convenzione avrà la facoltà di chiedere alla Regione di esercitare i poteri sostitutivi stabiliti all'art. 19.3 della legge.

rif. art. 19.3

ART. 25 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali conseguenti al presente atto gravano a carico delle parti come per legge.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto.

Qualsiasi controversia sorta tra le parti relativamente al presente atto è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale avrà sede nel capoluogo regionale e deciderà secondo rito e diritto.

ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente atto, rispettivamente:

- l'autorità d'Ambito
- il Gestore

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà data comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NUMERO _____ DENOMINATO _____

ART. 1 - LIVELLI DEI SERVIZI DA ASSICURARE ALL'UTENZA NELL'ATO EROGAZIONE ACQUA POTABILE - RECAPITI FOGNARI - DEPURAZIONE REFLUI - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI LEGGE - AREE DI SALVAGUARDIA.

In relazione all'art. 5 della convenzione, i livelli minimi dei servizi sono inizialmente quelli in appresso indicati; nel programma degli interventi sono stabiliti peraltro gli adeguamenti da assicurare all'utenza gradatamente nel tempo.

EROGAZIONE ACQUA POTABILE

A) NEI COMUNI DI

1.a. dotazione unitaria giornaliera alla consegna - litri

b. portata minima assicurata al punto di consegna non inferiore a - 1/sec.

c. carico idraulico minimo misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato in norma con gli strumenti urbanistici - m

d. carico idraulico massimo misurato al punto di consegna riferito al piano stradale - m

2. alle utenze civili non domestiche dovrà essere assicurata una dotazione minima da definire nei contratti di utenza, ma comunque non inferiore a:

- 1/g - per posto letto negli ospedali

- 1/g - per posto alunno nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private

- 1/g - per posto letto nelle residenze collettive, ivi comprese quelle alberghiere, le caserme, ecc.

- 1/g - per addetto per pubblici esercizi - 1/g per addetto negli uffici

B) NEI COMUNI DI eccetera

3. nel caso della adozione di reti separate potabile/non potabile, le dotazioni unitarie giornaliere potranno essere ridotte rispettivamente come segue:

.....

RECAPITI FOGNARI

Tutte le acque reflue dovranno essere recapitate in fogna ad eccezione limitatamente al momento nel quale dovranno essere realizzati i relativi impianti - di quelle defluenti da

DEPURAZIONE REFLUI

Dovranno essere regolarmente trattati tutti i reflui attualmente convogliati ai seguenti impianti di depurazione

.....

.....

I restanti reflui dovranno essere regolarmente trattati mano a mano che, in applicazione del programma degli interventi, entreranno in funzione i corrispondenti impianti di depurazione.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il programma di interventi di cui all'art. 8 della convenzione contempla la realizzazione delle seguenti opere:

.....
.....

I relativi progetti preliminari sono allegati sub 1 D, quale parte integrante del presente, assieme al capitolato speciale e elenco dei prezzi, nonché al piano finanziario definitivo risultante dall'assestamento del piano finanziario preliminare - predisposto dall'Autorità in esecuzione dell'art. 11.3 - a seguito delle condizioni convenute per l'affidamento della presente gestione.

La Direzione Lavori è di competenza del Gestore; l'autorità esprime il proprio gradimento vincolante.

Il Gestore provvede altresì alla nomina dei Collaudatori, concordandola con l'autorità le norme vigenti per i pubblici appalti - a cura del Gestore, il quale avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copie dei progetti costruttivi, della contabilità e dei certificati di collaudo.

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI LEGGE

In funzione del programma di interventi ed in relazione all'art. 3.n della convenzione, il termine per il raggiungimento dei valori guida di cui all'allegato 1 del D.P.R. 236/88 è fissato al (1)

Le procedure e le modalità per assicurare il conseguimento degli obiettivi della legge sono così definite.....

(1) Data indicata a cura dell'Autorità.

AREE DI SALVAGUARDIA

Le aree di salvaguardia delle risorse idriche da tutelare sono quelle risultanti nell'allegato 2 D al presente disciplinare..... (1) Va indicata dall'Autorità, secondo quanto definito nel capitolato speciale facente parte del programma di interventi.

(EVENTUALE)

ART. 2 - GESTIONI SALVAGUARDATE - CONCESSIONI ESISTENTI.

1. In applicazione dell'art. 9.4 della legge, i soggetti salvaguardati operanti nell'ambito gestiscono i seguenti servizi, fino a quando l'autorità non ne pronuncerà lo scioglimento o l'eventuale conferenza nel Gestore.

SOGGETTO

SERVIZIO SVOLTO

(EVENTUALE)

2. A specificazione del primo capoverso dell'art. 15 della convenzione, i soggetti operanti nell'ambito in applicazione dell'art. 10.3 della legge gestiscono i seguenti servizi:

SOGGETTO

SERVIZIO SVOLTO

SCADENZA

(EVENTUALE)

ART. 3 - RIPARTIZIONE RICAVI - IMPIANTI ASI.

RIPARTIZIONE (EVENTUALE)

Nel caso in cui, in forza degli articoli 9.4 e 10.3 della legge, la gestione sia attuata mediante una pluralità di gestori, il Gestore del SII, ovvero il gestore del servizio di acquedotto, riscossa la tariffa, provvede al successivo riparto, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

In applicazione dell'art. 15.3 della legge, nel caso di pluralità di gestori, questi stipuleranno apposita convenzione, sottoposta a controllo della Regione, per definire i rapporti fra essi per il riparto delle spese di riscossione.

IMPIANTI ASI (EVENTUALE)

In attuazione di quanto prescritto all'art. 10.6 della legge, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, specificati nell'allegato 3D, sino ad ora gestiti dal Consorzio per l'area industriale/nucleo di sviluppo industriale di, sono trasferiti al Gestore in applicazione del Piano adottato col D.P.C.M. del n.

Essendone stato deliberato lo scioglimento con (estremi del provvedimento), l'azienda speciale ..., l'ente ... ed il consorzio pubblico ... esercenti i servizi confluiscono nel Gestore con le modalità e le forme e nei termini stabiliti nell'art. 4 del disciplinare.

(EVENTUALE)

ART. 4 - MODALITÀ E FORME DI CONFLUENZA NEL GESTORE DI SOGGETTI GIÀ ESERCENTI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA F), DELLA LEGGE.

In relazione all'art. 10.2 della legge, le parti stabiliscono le seguenti modalità e forme per la confluenza dei soggetti disciolti nel Gestore:

.....
.....
.....

ART. 5 - ONERI ASSUNTI DAL GESTORE PER LE OPERE, GLI IMPIANTI E LE CANALIZZAZIONI AFFIDATEGLI IN CONCESSIONE - PERSONALE.

In attuazione dell'art. 12.1 della legge, le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio, elencati e descritti nell'allegato 3D, sono affidati in concessione al Gestore, che ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel presente disciplinare. Il canone annuale d'uso è stabilito in L e può essere aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'Autorità.

(eventuale: essendo intervenuta l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed il consenso del Comune previsti dall'art. 12.5 della legge, anche il servizio elettrico già gestito da è trasferito al Gestore).

(eventuale: secondo quanto previsto dall'art. 12.4 della legge, oltre al servizio idrico integrato, al Gestore sono affidati i seguenti servizi pubblici, con quella compatibili). (N.B.: ove si proceda all'affidamento di altri servizi si dovrà integrare la convenzione con la relativa regolamentazione).

L'Autorità consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

L'allegato 5D specifica materiali acquisiti dal gestore in applicazione del terzo cpv. dell'art. 14 della convenzione.

Il gestore risponderà all'Autorità il valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione.

Il personale elencato nell'allegato 6D, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercivano servizi idrici, passa alle dipendenze del Gestore, con le modalità stabilite dall'art. 12 della legge e dalle norme ivi richiamate.

In relazione all'affidamento in concessione d'uso delle opere, impianti e canalizzazioni relativi al servizio oggetto della presente convenzione, il Gestore assume i seguenti oneri:

.....
.....
.....

(EVENTUALE)

Inoltre, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità la somma di L.....

ART. 6 - IMMOBILIZZAZIONI, ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E ONERI PER AMMORTAMENTO MUTUI, RELATIVI AI SERVIZI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE, TRASFERITI AL GESTORE.

In forza dell'art. 12.2 della legge sono trasferiti al Gestore le sotto indicate immobilizzazioni, attività e passività relativi ai servizi assunti:

.....
.....
.....

Sono trasferiti inoltre gli oneri relativi all'ammortamento dei seguenti mutui:

.....

ART. 7 -USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

Entro il.....(1) il Gestore presenta il programma per realizzare l'uso razionale della risorsa idrica, indicante anche i tempi per la relativa attuazione.

L'Autorità ha facoltà di chiedere modificazioni, anche temporali, al programma ricevuto, purché tecnicamente compatibili.

Sul programma eventualmente modificato in esecuzione delle richieste dell'Autorità, quest'ultima si pronuncerà entromesi dal ricevimento.

Il termine per l'attuazione del programma decorre dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Autorità.

(1) Data indicata a cura dell'Autorità.

ART. 8 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE

Nell'ambito territoriale oggetto della presente convenzione sono in atto le seguenti utilizzazioni di acque reflue:

.....
.....

Il Gestore provvede al riguardo secondo le norme dell'art. 13 della convenzione.

ART. 9 - UTENZE - TARIFFE

1. CONTRATTI D'UTENZA ESISTENTI

L'Autorità consegna al Gestore i contratti d'utenza in essere al momento dell'entrata in vigore della convenzione di gestione. I medesimi risultano dall'elenco che si allega sub 7D.

Dalla data di efficacia della convenzione di affidamento, il Gestore del SII assume tutte le obbligazioni - afferenti i servizi idrici, preventivamente portate a sua conoscenza - contratte dagli Enti locali costituenti l'autorità d'ambito o dai soggetti che erogavano in precedenza il servizio, - subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti e i terzi. Sono escluse comunque responsabilità del Gestore del SII per obbligazioni pecuniarie pregresse.

2. NUOVI ALLACCI

Alle condizioni previste dal regolamento d'utenza di cui all'art. 7 della convenzione, il Gestore è tenuto ad effettuare, per tutti i proprietari e conduttori che ne faranno domanda, l'allacciamento per la fornitura di acqua e quello per lo scarico in fognatura di utenze civili o assimilabili a meno che sussistano giustificati impedimenti di natura tecnica.

3. TARIFFE D'APPLICAZIONE

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore, essa è articolata secondo i provvedimenti CIP n. 44 e 45 del 1974.

Le tariffe iniziali del servizio idrico integrato sono state determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica e dei servizi forniti, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia. È pertanto assicurata la copertura integrale dai costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convocazione, per categorie di utenza, sono le seguenti:

- | | |
|--|---------|
| - tariffa reale media al mc | L. |
| - per usi civile d'abitazione (prima casa) | L. |
| fino a mc/trimestre | L. |
| da mc..... 0.1 a mc | L. |
| da mc..... 0.1 a mc | L. |
| oltre mc | L. |

- resistenze secondarie al mc	L.
- per usi comunitari al mc	L.
- per usi commerciali al mc	L.
- per usi industriali al mc	L.
- per usi pubblici al mc	L.

(EVENTUALE) Sono stabilite le seguenti agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo gli indicati scaglioni di reddito, fermo restando peraltro quanto stabilito dall'art. 13.2 della legge:

(EVENTUALE) È disposta altresì la modulazione della tariffa in favore dei seguenti Comuni per tener conto degli investimenti effettuati dai medesimi utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

.....

In attuazione dell'art. 14, comma 4, per la determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali si applicano le vigenti disposizioni in materia.

Gli aggiornamenti annuali saranno fatti risultare da apposito atto aggiuntivo al presente disciplinare.

A tal fine, secondo quanto prescritto nel metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento, si precisano i seguenti elementi:

la tariffa media come sopra determinata L. /mc

l'articolazione tariffaria diversificata all'interno dell'esercizio come dal punto 3;

le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo che del limite di prezzo "K" di incremento sono da intendere entro il %;

il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo è di .../m coefficiente di riduzione del costo operativo -%

il piano degli investimenti connesso alla tariffa, è definito all'all. 1;

(eventuale) quota di ammortamento finanziario ovvero di restituzione del capitale per i nuovi investimenti anticipati dal gestore, nel caso di prevista devoluzione gratuita al termine della concessione =%

è stabilita la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica e la corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.

L'Autorità ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

al raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;

b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;

c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti riduzioni di cui all'art. 6.

5. - Obblighi del Gestore

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del servizio idrico integrato separatamente da ogni altro esercizio o gestione, anche dello stesso genere. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D. Lgs. n. 127/1991, il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

Il Gestore deve inoltre comunicare annualmente all'organo titolare della funzione, al Comitato di vigilanza e all'Osservatorio:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti:

b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;

b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);

b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;

b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 36 citata;

b6) i consumi elettrici annui;

b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annua e di punta;

b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D.P.R. n. 236/1988 e legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni);

b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

c) il conto economico come sopra definito;

d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;

e) gli indici di liquidità;

f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:

f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;

f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore ha l'obbligo:

- di fornire con periodicità di mesi ... i dati risultanti dal questionario che si allega al presente disciplinare sub 8D;

- di sottoporre all'Autorità, nel termine del piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio redatto secondo i seguenti criteri: (1)

.....
.....

- in relazione a quanto previsto all'art. 3.i della convenzione, di organizzare stabilmente i seguenti servizi di controllo a laboratorio:

.....
.....

- di assicurarsi per RCT presso primaria compagnia di gradimento dell'Autorità fino ad un massimale di L. ... col limite di L. ... per singolo sinistro;

- dal raggiungimento dei valori guida di cui all'allegato I dello stesso D.P.R. 263/1988, in applicazione dell'art. 3.3 dello stesso D.P.R., secondo i seguenti tempi e investimenti:

.....
.....

(1) Sono definiti tenendo conto anche dei livelli minimi dei servizi stabiliti nel D.P.C.M. 4 marzo 1996, ovvero dei superiori livelli dettati dell'Autorità.

ART. 11 - PENALI E RIMBORSI ALL'UTENTE PER DISSERVIZI

In caso di disservizi, imputabili a colpa o negligenza del Gestore, sono applicate le seguenti penali:

- ritardo nell'allaccio di nuova utenza rispetto al termine risultante dal regolamento d'utenza L./giorno

- mancata erogazione o ritardo nella riparazione di guasti al sistema di erogazione, per ciascuna utenza rimasta priva di rifornimento L./giorno

- ritardo nella riparazione di fognature rimaste danneggiate per causa di forza maggiore L./giorno

- ritardo nella riparazione di impianti di depurazione, per ogni 10.000 abitanti serviti o frazione L./giorno

L'ammontare delle sopradette penali è utilizzato come segue:

.....

.....

In caso di sospensione dell'erogazione potabile per negligenza o per colpa del Gestore, con fornitura d'acqua non potabile, il Gestore è tenuto a rimborsare all'utente, per ogni giorno di disservizio, il ...% dei consumi determinati in via presuntiva con media aritmetica calcolata sulla fatturazione del periodo nel quale si verifica il disservizio stesso.

ART. 12 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI DI TARIFFA FRA I GESTORI

A norma degli artt. 13.6 e 15.1 della legge, la tariffa all'utenza viene fatturata dal Gestore ed è quindi da questi stessa incassata.

Tenuto conto che, come specificato nella convenzione e nel presente disciplinare, l'esercizio del servizio idrico integrato si svolge con una pluralità di gestori, la ripartizione dei ricavi avverrà attribuendo ai gestori salvaguardati la tariffa in atto per il segmento di servizio corrispondente alla data dell'ultimo aumento CIPE ed alle gestioni preesistenti la corrispondente tariffa risultante dal provvedimento concessorio. Si terrà conto degli aumenti spettanti in forza degli affidamenti in parola.

Il Gestore provvede alla ripartizione periodicamente, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di fatturazione, sulla base delle somme effettivamente introitate, comprensive delle morosità pregresse che risultassero sanate.

In caso di ritardo del Gestore nel trasferimento delle somme di competenza agli altri gestori, si applicano gli interessi stabiliti per i ritardi nei pagamenti dei lavori pubblici.

ART. 13 - QUOTA TARIFFARIA PER LE UTENZE CHE PROVVEDONO DIRETTAMENTE ALLA DEPURAZIONE

In forza dell'art. 14.4 della legge è fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

La riduzione di cui al primo comma è stabilita dall'Autorità su richiesta dell'utente, sentito preventivamente il Gestore in ordine alla sussistenza di economie nella gestione dell'impianto di depurazione a seguenti dei trattamenti operati dall'utente.

La riduzione, eventualmente assentita dall'Autorità, è commisurata al beneficio ottenuto nella gestione del servizio in base alla tariffa di riferimento determinata dal Ministro dei lavori pubblici ex art. 13.3 della legge e nel rispetto della somma di cui al punto 2 del medesimo art. 13.

ART. 14 - IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Qualora gravi elementi di forza maggiore rendano impossibile al Gestore di proseguire in tutto o in parte il servizio affidatogli, le Parti concordano i provvedimenti di urgenza necessari, nonché il programma di interventi finalizzato, alla ripresa del normale servizio.

Degli oneri derivanti da quanto stabilito al comma precedente si tiene conto ai fini dell'aggiornamento periodico della tariffa, previa deduzione degli eventuali contributi a fondo perduto, provenienti dalle Amministrazioni centrali e periferiche, destinati a far fronte all'emergenza verificatasi.

ART. 15 - COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO

Il Gestore si impegna a comunicare entro il mese di maggio all'Autorità, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed all'Osservatorio:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione con riferimento a:

1. i quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. i quantitativi mensili ed annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
3. i quantitativi annui erogati distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, pubblico, industriale e commerciale);
4. il quantitativo di acqua non contabilizzata;
5. i consumi elettrici annui;
6. il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
7. le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, massimi e medi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D.P.R. 263/1988 e L. 319/1976 e successive e modifiche ed integrazioni nazionali e regionali);
8. le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
9. il conto economico della gestione.

ART. 16 - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti avviene in base ad un regolamento conforme alle prescrizioni generali del presente disciplinare.

Il regolamento del servizio deve comprendere le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente.

Il regolamento viene definito d'intesa tra l'autorità e il Gestore.

Il regolamento sarà consegnato a ciascun utente al momento dell'attivazione del rapporto di utenza.

Il regolamento è pubblicato in ogni Comune con le modalità stabilite dagli statuti o regolamenti relativi alle preesistenti gestioni.

Il regolamento di utenza è allegato sub. 6 alla convenzione.

(EVENTUALE)

ART. 17 - DISCIPLINA DELL'ECONOMIA IDRICA - PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - PROGRAMMAZIONE DELLA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Oltre quanto stabilito all'art. 3.d e 3.e della convenzione, il Gestore è tenuto a(1)

(1) Potranno inserirsi qui normative suggerite dalla specificità propria dell'Ambito

(EVENTUALE)

ART. 18 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI

A specificazione di quanto stabilito dall'art. 6 della convenzione, il Gestore provvede ai seguenti servizi:

.....
.....

1. LEGGI E DECRETI

Legge 5 gennaio 1994 n. 36

T.U. 2 dicembre 1993 n. 1775, legge 10 maggio 1976 n. 319 (ed eventuali leggi regionali)

Deliberazione, Ministero LL.PP. 4 - II.77 D.P.R. 854/1982

D.P.R. 4 ottobre n. 902, D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 Legge 8 giugno 1990 n. 142, legge 23 agosto 1988 n. 400 legge 241/1990

Legge 23 dicembre 1992 n. 498, Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 4, comma, lettera a - i della legge 36/1994, D.P.C.M. 4 marzo 1996

2. DIRETTIVE CEE

Direttiva CEE 91/271 del 21 maggio 1991

Direttiva CEE 75/33

REGIONE CAMPANIA

INDICE DELLE NORME ITALIANE E EUROPEE

RICHIAMATE NELLA CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE

CONVENZIONE

- 1) Premesse - Planimetria dell'Ambito territoriale oggetto della convenzione
- 2) Art. 4.b Elenco degli impianti affidati in concessione al Gestore
- 3) Art. 4.c Elenco fonti di approvvigionamento e relativi limiti di captazione
- 4) Art. 4.d Elenco acque non captabili
- 5) Art. 4.e Elenco contratti attivi nei quali subentra il Gestore
- 6) Art. 7 Regolamento di utenza
- 7) Art. 19 Garanzie

DISCIPLINARE

- 1D) Art. 1 - Progetti preliminari delle opere comprese nel programma di interventi: capitolati speciali, elenchi prezzi. Piano finanziario definitivo
- 2D) Art. 1 - Aree di salvaguardia
- 3D) Art. 3 - Elenco degli impianti già gestiti da consorzio ASI/Nucleo di Sviluppo Industriale
- 4D) Art. 5 - Elenco delle opere, impianti e canalizzazioni relative al servizio
- 5D) Art. 5 - Elenco nuovi contatori - Elenco materiali acquisiti dal Gestore
- 6D) Art. 5 - Elenco del personale trasferito al Gestore
- 7D) Art. 9 - Elenco dei contratti di utenza consegnati in originale al Gestore
- 8D) Art. 10 - Questionari dati che il Gestore fornisce periodicamente